

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

**OGGETTO:** rilascio autorizzazione all'esercizio, a seguito di ampliamento funzionale, per il presidio sanitario accreditato denominato "Casa di Cura Privata Villa Luana", con sede operativa in Via Tivoli n. 66 – 00010 Poli (RM), gestito dalla Società Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (P. IVA 09440071000), con sede legale in Via Tivoli n. 66 – 00010 Poli (RM).

**IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

**DATO ATTO**, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014, l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Subcommissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

**VISTA** la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria" con la quale è stata istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti Legge 12/2011";

**VISTA** la DGR n. 523 dell'11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e ss.mm.ii.";

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

**VISTO** il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

**VISTO** l'art. 1, comma 796, lett. s), legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, "le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private [...] non confermate dagli accreditamenti definitivi”;*

**VISTA** la Legge Regionale del Lazio del 3 marzo 2003, n.4 “*Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali*” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, recante “*Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni*”;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 13 novembre 2007, n. 13, recante “*Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell’accredimento istituzionale, in attuazione dell’art.13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0087 del 18 dicembre 2009 avente ad oggetto: “*Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012*” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 “*Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio*”, art. 1, commi dal 18 al 26, e ss.mm.ii.;

**VISTO** in particolare l’art. 1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: “*Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0017 del 9 marzo 2010 avente ad oggetto: “*Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: “*Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 87/2009*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “*Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accredimento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredimenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d’uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accredimento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3*”, come modificato dal Decreto Commissariale n. U0008 del 10 febbraio 2011;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0113 del 31 dicembre 2010 che approva i

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

Programmi Operativi 2011-2012;

**TENUTO CONTO** che con il citato decreto commissariale 90 del 10 novembre 2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi del richiamato art. 1 (commi da 18 a 26) della Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

**VISTO** l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "*Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)*"

**VISTA** la Legge Regionale del 22 aprile 2011, n.6 ed in particolare, l'art.1, comma 12;

**VISTA** la Legge Regionale del 13 agosto 2011, n.12 avente ad oggetto " Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013, art.1, commi 123-125;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii." con il quale si è:

A) adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii., prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

B) preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

**DATO ATTO** che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";

**CONSIDERATO** che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n.U0090/2010:

1. le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

2. per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

**PRESO ATTO** del DCA n. U00018 del 16/01/2015, recante: "*Voltura della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale definitivo per il presidio sanitario denominato "Casa di Cura Privata Villa Luana" con sede operativa in Via Tivoli n. 66 – 00010 Poli (RM), dalla Società Villa Luana G.I.F.I. s.r.l. alla Società Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (P. IVA 09440071000), con sede legale in Via Tivoli n. 66 – 00010 Poli (RM), a seguito di cessione di ramo d'azienda. Contestuale variazione del Direttore Sanitario della RSA 1"*";

**VISTA** la nota del legale rappresentante p.t. della Società "Villa Luana G.I.F.I. s.r.l." (cui è subentrata la Società Gestione Sanitaria Italiana s.r.l.), acquisita al prot. reg. con il n. 645004 del 20/11/2014, con la quale viene avanzata istanza di autorizzazione all'esercizio del presidio sanitario denominato "Casa di Cura Privata Villa Luana", con sede legale e operativa in Via Tivoli n. 66 – 00010 Poli (RM), gestito dalla Società "Società Gestione Sanitaria Italiana s.r.l." per variazione delle attività sanitarie con aggiunta delle branche, in esclusivo regime privatistico, di: Gastroenterologia, Otorinolaringoiatria, Diabetologia, Ginecologia, Dietologia, Odontoiatria, Nefrologia, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Oculistica, Neurologia, Oncologia, Ortopedia, senza incremento della volumetria, né variazione dell'assetto distributivo-funzionale;

**VISTA** la richiesta inoltrata dall'Area Autorizzazione e Accreditamento - Completamento adempimenti l. 12/2011, con nota prot. reg. n. 66908 del 09/02/2015, nei confronti della Asl Rm/G - Dipartimento di Prevenzione, di effettuazione della verifica di cui all'art. 7 della l.r. n. 4/2003 ed all'art. 9 del r.r. n. 2/2007;

**VISTA** la nota a firma del Direttore Generale della ASL Rm/G, prot. n. 10043 del 09/06/2015, acquisita al prot. reg. con il n. 332504 del 18/06/2015, con la quale si trasmette l'espressione del parere favorevole all'autorizzazione all'esercizio per variazione delle attività sanitarie con aggiunta delle branche, in esclusivo regime privatistico, di Angiologia, Otorinolaringoiatria, Diabetologia e Dietologia, Odontoiatria, Gastroenterologia, Cardiologia e Neurologia al presidio sanitario, già autorizzato e parzialmente accreditato, denominato "Casa di Cura Privata Villa Luana", con sede operativa in Via Tivoli n. 66 – 00010 Poli (RM);

**RITENUTO**, quindi, di dover provvedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per variazione delle attività sanitarie con aggiunta delle branche, in esclusivo regime privatistico, di:

- Angiologia, Otorinolaringoiatria, Diabetologia e Dietologia, Odontoiatria, Gastroenterologia, Cardiologia e Neurologia

in favore della Società Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (P. IVA 09440071000), in persona del legale rapp.te p.t. Vittorio Baracchini, nato a Roma il 14/01/1967, con sede legale in Via Tivoli n. 66 – 00010 Poli (RM), per il presidio sanitario denominato "Casa di Cura Privata Villa Luana", con sede operativa in Via Tivoli n. 66 – 00010 Poli (RM);

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio per variazione delle attività sanitarie con aggiunta delle branche, in esclusivo regime privatistico, di:
  - Angiologia, Otorinolaringoiatria, Diabetologia e Dietologia, Odontoiatria, Gastroenterologia, Cardiologia e Neurologia
 in favore della Società Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. (P. IVA 09440071000), in persona del legale rapp.te p.t. Vittorio Baracchini, nato a Roma il 14/01/1967, con sede legale in Via Tivoli n. 66 – 00010 Poli (RM), per il presidio sanitario denominato “Casa di Cura Privata Villa Luana”, con sede operativa in Via Tivoli n. 66 – 00010 Poli (RM);
- di confermare che la Direzione Sanitaria per il Poliambulatorio e la Casa di Cura risulta affidata al Dott. Gianni Rocchi, nato a Vicovaro (RM) il 06/01/1951, laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma al n. 24865;
- di notificare il presente Decreto a mezzo PEC al legale rappresentante p.t. della Società “Società Gestione Sanitaria Italiana s.r.l. ”, con sede legale in Via Tivoli n. 66 – 00010 Poli (RM), ed alla Asl Rm/G;
- di stabilire che il presente provvedimento sarà disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione “Argomenti – Sanità”;
- di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti autorizzativi e delle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;
- di richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero circa le variazioni della tipologia delle prestazioni, le quali dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura, relativamente all'autorizzazione, è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al capo IV del r.r. n. 2/2007 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Roma, li 21 LUG. 2015

Nicola Zingaretti

